

dossier

23 novembre 2020

# LEGGE DI BILANCIO 2021

*Profili di interesse della XIII  
Commissione Agricoltura*

---

*A.C. 2790-bis*

---



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

XV I I I L E G G I S L A T U R A



Senato  
della Repubblica

SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) - [@SR\\_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 323/0/13



Camera  
dei deputati

SERVIZIO STUDI

Dipartimento Agricoltura

Tel. 06 6760-9253- ✉ [st\\_agricoltura@camera.it](mailto:st_agricoltura@camera.it) - [@CD\\_agricoltura](https://twitter.com/CD_agricoltura)

Progetti di legge n. 382/0/XIII

*La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati*

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AG0062

## **NOTA**

*IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:*

- LA PRIMA PARTE CONTIENE LE SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE, DI COMPETENZA DELLA XIII COMMISSIONE AGRICOLTURA, ESTRATTE DAL DOSSIER GENERALE SUL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO IN ESAME;
- LA SECONDA PARTE CONTIENE L'ANALISI DELLA SECONDA SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE, RECANTE IL BILANCIO INTEGRATO PER IL 2021-2023 DI COMPETENZA DELLA XIII COMMISSIONE AGRICOLTURA.



## INDICE

<b>La prima Sezione.....</b>	<b>3</b>
1.La disciplina contabile della prima sezione .....	3
2. Profili di interesse diretto della XIII Commissione .....	5
Articolo 6 ( <i>Esonero contributivo giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli</i> ).....	5
Articolo 8 ( <i>Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali</i> ) .....	7
Articolo 21 ( <i>Istituzione del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura</i> ) .....	9
Articolo 49 ( <i>Sostegno al reddito lavoratori settore pesca</i> ) .....	12
Articolo 70 ( <i>Rifinanziamento del Fondo indigenti</i> ).....	14
Articolo 159, commi 11-14 ( <i>Assunzioni presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</i> ) .....	17
Articolo 160, commi 1-2 ( <i>Assunzioni presso l'AGEA</i> ) .....	22
Articolo 161, comma 11 ( <i>Indennità accessoria spettante al personale non dirigenziale degli Uffici di diretta collaborazione del MIPAAF</i> ) .....	23
Articolo 168 ( <i>Incremento dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura</i> ) .....	24
<b>La seconda Sezione.....</b>	<b>27</b>
1. La disciplina contabile della seconda sezione .....	27
2. Le previsioni di spesa di competenza della XIII Commissione nel disegno di legge di bilancio.....	32
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ( <i>Art. 223 - Tabella n. 13</i> ) .....	32



## LA PRIMA SEZIONE

### 1. La disciplina contabile della prima sezione

Con la riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi, dal 2017, in un **unico provvedimento** costituito dalla nuova **legge di bilancio**, riferita ad un periodo triennale ed articolata in **due sezioni**.

La **prima sezione**, che assorbe in gran parte i contenuti della ex legge di stabilità, reca esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, **Documento di Economia e Finanza (DEF)** e la relativa Nota di aggiornamento. La **seconda sezione**, che assolve, nella sostanza, le funzioni dell'ex disegno di legge di bilancio, è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di rimodulazioni e di variazioni della legislazione di spesa che non necessitano di innovazioni normative.

L'articolo 21, comma 1-*ter*, della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, pone **precisi limiti al contenuto** della **prima sezione** del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:

- la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento,
- le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
- le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
- l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;
- le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

In ogni caso, la prima sezione non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica

o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.

## 2. Profili di interesse diretto della XIII Commissione

### **Articolo 6** *(Esonero contributivo giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)*

L'**articolo 6** prevede in favore dei giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

In dettaglio, la disposizione modifica l'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio per il 2020), prorogandone gli effetti al 2021.

In base all'articolo 1, comma 503, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche<sup>1</sup> e per un periodo massimo di 24 mesi, si dispone l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con riferimento alle iscrizioni nella previdenza agricola dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

La modifica interviene sul termine finale per effettuare le iscrizioni, prorogandolo al 31 dicembre 2021.

L'esonero contributivo in esame, a norma del predetto comma 503, non è cumulabile con altri sgravi previsti dalla normativa vigente.

**La relazione tecnica** rappresenta che nella valutazione degli effetti finanziari sono stati mantenute prudenzialmente le ipotesi di ricorso valutate in sede di relazione tecnica all'articolo 1, comma 503 della legge n. 160/2019, di cui la

---

<sup>1</sup> Si ricorda che la contribuzione I.V.S. dovuta da questa categoria di lavoratori si determina applicando l'aliquota contributiva vigente al prodotto tra il numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda ed il reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli. L'aliquota contributiva vigente è pari al 24%.

disposizione in esame rappresenta una proroga per gli accessi 2021 (una platea di circa 10.000 nuovi iscritti con età inferiore a 40 anni per l'anno 2021).

Nella tavola che segue sono riportati i risultati della valutazione.

Stima delle minori entrate contributive derivanti dall'agevolazione contributiva CD e IAP		
Generazione nuovi ingressi 2021 con età inferiore a 40 anni		
(valori in mln di euro)		
	(lordo fisco)	(netto fisco)
2021	8,3	8,3
2022	27,2	25,9
2023	20,5	14,8
2024	0	1,3
2025	0	0

## **Articolo 8** *(Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali)*

L'**articolo 8** prevede per l'anno 2021 l'esenzione ai fini Irpef - già prevista per gli anni 2017-2020 e nella misura del 50% per il 2021 - dei **redditi dominicali e agrari** relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

La disposizione stabilisce che, con riferimento all'**anno d'imposta 2021**, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle relative addizionali, **i redditi dominicali e agrari** relativi a terreni dichiarati **dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali** (come individuati dall'art. 1, d.lgs. n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola.

A tal fine è novellato l'articolo 1, comma 44, primo periodo, della legge di bilancio 2017 ([l. n. 232 del 2016](#)) ed è abrogato il secondo (e ultimo) periodo del medesimo comma. Quest'ultimo stabilisce che i medesimi redditi concorrano alla formazione della base imponibile ai fini Irpef nella misura del 50% per l'anno 2021.

Si ricorda che il citato comma 44 prevede già l'esenzione con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018, 2019 e 2020.

L'[articolo 1](#) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 definisce l'imprenditore agricolo professionale come colui che sia in possesso di competenze e conoscenze professionali specifiche e dedichi alle attività agricole (di cui al di cui all'articolo 2135 del [codice civile](#)) almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando dalle attività così svolte almeno il 50% del proprio reddito globale. Ai fini del calcolo del reddito globale, vengono esclusi una serie di redditi, tra cui anche le somme percepite in società, associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo.

Inoltre, vengono considerati imprenditori agricoli professionali anche i soci o amministratori di società di persone, di capitali e cooperative che, oltre all'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del [codice civile](#), presentino i seguenti requisiti:

- nel caso di **società di persone**, che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per la società in accomandita la qualifica è riferita ai soci accomandatari);
- per le **società di capitali o cooperative**, che almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. La qualifica di imprenditore agricolo

professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.



- ***I redditi dominicali e redditi agrari nel TUIR***

I redditi dominicali e i redditi agrari costituiscono, insieme ai redditi dei fabbricati, due delle tre categorie in cui il Testo Unico delle Imposte sui Redditi ([D.P.R. n. 917 del 1986](#)) suddivide i redditi fondiari (cfr. in particolare il capo II del Titolo I, artt. 25-43). L'articolo 25 definisce fondiari i redditi (di seguito: r.) inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono iscritti o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano. Si prescinde dal fatto che il possessore sia residente o meno nel territorio dello Stato. Limitando il campo di analisi alle due categorie oggetto della presente disposizione i r. fondiari sono determinati sulla base delle risultanze catastali e si distinguono per l'appunto in: r. dominicale dei terreni, attribuibile al proprietario del terreno o al titolare di un diritto reale di godimento (artt. 27-31) e r. agrario, attribuibile al soggetto che coltiva il terreno, direttamente o avvalendosi di dipendenti, a prescindere dal fatto che sia il proprietario del terreno, il titolare di un diritto reale di godimento sul terreno medesimo ovvero l'affittuario (artt. 32-35).

Nell'ordinamento fiscale l'esistenza di due diverse tipologie di reddito associata ai terreni è motivata dalla possibilità che, su di essi, sia svolta un'attività agricola e nella conseguente necessità di distinguere il reddito derivante dal possesso dell'immobile (il reddito dominicale) da quello derivante dall'esercizio dell'attività agricola, anche ad opera di un soggetto diverso dal possessore (il r. agrario).

I redditi fondiari sono dunque determinati con un sistema forfetario basato sulle risultanze catastali, oggetto dell'imposizione non è il reddito effettivo del singolo terreno o del singolo fabbricato, ma la astratta e potenziale capacità del bene di produrre un reddito, a prescindere dal suo concreto manifestarsi e dalla sua effettiva entità. Tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del possessore a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, indipendentemente dalla loro percezione e in relazione alla durata del possesso.

## Articolo 21

### *(Istituzione del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)*

L'**articolo 21** istituisce, nello stato di previsione del MIPAAF, il "**Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura**", con una dotazione pari a **150 milioni di euro** per l'anno **2021**. Un decreto ministeriale definisce i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.

Ciò viene disposto al fine di garantire lo sviluppo ed il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. Come anticipato, entro **sessanta giorni** dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, con uno o più **decreti** del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.

Si ricorda, al proposito, che il [decreto-legge n. 34 del 2020](#), cosiddetto **Rilancio** (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020) ha incrementato di **5 milioni** di euro per il 2020 la dotazione finanziaria del **Fondo per la competitività delle filiere agricole**, istituito dall'art. 1, comma 507, della [legge n. 160 del 2019](#) (con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021), con la finalità di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese (art. 31, comma 3-bis). Il medesimo provvedimento, all'**art. 222**, che reca "*Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura*", prevede i seguenti interventi: a) al comma 2 l'esonero dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per alcuni comparti agricoli (agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura). In attuazione della predetta disposizione è stato emanato il [decreto ministeriale 15 settembre 2020](#); b) al comma 3, l'istituzione «**Fondo emergenziale per le filiere in crisi**» di 90 milioni di euro per il 2020, a favore delle **filiera in crisi del settore zootecnico**. I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo sono stati stabiliti dal [decreto ministeriale 23 luglio 2020](#), modificato dal [decreto ministeriale 11 settembre 2020](#); c) al comma 4, il finanziamento di **30 milioni di euro** per il 2020 a favore di ISMEA, per la concessione di c.d. cambiale agraria; d) al comma 5, l'aumento di 30 milioni di euro per il 2020 della dotazione del Fondo di solidarietà

nazionale – interventi indennizzatori, per il ristoro dai danni prodotti dalla cimice asiatica; e) al comma 6, la concessione di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100 mila euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per lo sviluppo di processi produttivi innovativi, mantenendo il limite di spesa di 1 milione di euro per il 2020, già previsto a legislazione vigente; f) al comma 7, la previsione di **20 milioni di euro**, per il 2020, per le **imprese della pesca e dell'acquacoltura** (sostituendo, con questa misura, il Fondo di 100 milioni di euro, per il 2020, previsto dal decreto-legge Cura Italia, all'art. 78, comma 2, destinato, inizialmente, alla copertura degli interessi su finanziamenti bancari e sui mutui contratti dalle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura); g) al comma 8, il riconoscimento di un'indennità di 950 euro, per il mese di maggio 2020, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca, nel limite di spesa di 3,8 milioni di euro per il 2020.

In seguito, il [decreto-legge n. 104 del 2020](#), cosiddetto **decreto Agosto** (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020), all'art. 58, commi 1-11, ha istituito - presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - il **Fondo per la filiera della ristorazione**, dotato di **600 milioni** di euro per l'anno 2020.

Ciò al fine di erogare un contributo a fondo perduto a favore degli operatori della ristorazione che abbiano subito una determinata perdita di fatturato. Le risorse finanziarie attribuite al Fondo sono a favore delle imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), già in attività alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, per aver sostenuto l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Durante l'esame del provvedimento presso il Senato sono state aggiunte, a tale elenco, le imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi, banqueting) e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi). Un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato-regioni entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso (avvenuta il 15 agosto 2020), stabilisce i criteri, le modalità di erogazione e l'ammontare del contributo (art. 58, commi 1-11). È stato quindi emanato il decreto ministeriale 27 ottobre 2020, recante "Criteri e modalità di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione istituito ai sensi dell'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126" (pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2020](#) e ripubblicato nella [Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2020](#)).

Da ultimo, il [decreto-legge n. 137 del 2020](#), cosiddetto **Ristori 1**, aveva introdotto, all'**art. 7**, nel limite complessivo di **100 milioni di euro** per l'anno 2020, **contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura** operanti nei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte - per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19" - dal [DPCM 24 ottobre 2020](#). **Tale articolo è stato soppresso** dall'**art. 21** del [decreto-legge n. 149 del 2020](#), cosiddetto **Ristori 2** (il cui testo si sta facendo confluire in quello del precedente decreto-legge n. 137 del 2020, in sede di conversione di quest'ultimo). **Il medesimo art. 21**, contestualmente, ha utilizzato le risorse di 100 milioni di euro per il 2020 rivenienti da tale abrogazione, per finanziare - in parte - **l'esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura**, disposto dal medesimo articolo per il periodo retributivo del mese di **dicembre 2020**.

## **Articolo 49** *(Sostegno al reddito lavoratori settore pesca)*

L'**articolo 49** reca uno **stanziamento** di risorse per l'**erogazione, anche per il 2021, dell'indennità onnicomprensiva** prevista per i **lavoratori dipendenti** da imprese adibite alla **pesca marittima** nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di **arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio**.

Nel dettaglio, il **comma 1 stanziava 12 milioni di euro per il 2021** - a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione<sup>2</sup> - **per il finanziamento dell'indennità onnicomprensiva**, pari a trenta euro giornaliera per il 2021, riconosciuta ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla **pesca marittima** (compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca), nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa delle misure di **arresto temporaneo obbligatorio**.

Si ricorda che l'art. 1, comma 515, della L. 160/2019 (**legge di bilancio 2020**) ha riconosciuto, per il 2020, per i medesimi soggetti, una identica misura, con gli stessi presupposti, ma nel limite di spesa di **11 milioni di euro per il 2021**.

Analogamente, il **comma 2 stanziava 7 milioni di euro per il 2021** - a valere sul medesimo Fondo sociale per l'occupazione e formazione - per il finanziamento della suddetta indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornaliera per il 2021, riconosciuta in favore dei medesimi soggetti nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di **arresto temporaneo non obbligatorio**.

Si ricorda che la legge di bilancio 2017 (art. 1, c. 346, della L. 232/2016) ha previsto, a decorrere dall'anno 2018, il riconoscimento per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di una indennità giornaliera onnicomprensiva, fino ad un importo massimo di 30 euro, nel periodo di sospensione derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio (valevole per un periodo non superiore, complessivamente, a quaranta giorni in corso d'anno).

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, c. 803, della L. 145/2018, dal 2019 il suddetto riconoscimento opera nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui, **incrementato di 2,5 milioni di euro per il solo 2021** dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, c. 516, L. 160/2019).

---

<sup>2</sup> Di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008.

Per la disciplina delle modalità relative al pagamento delle predette indennità, con riferimento all'anno 2019, sono stati emanati il [decreto interministeriale del 22 gennaio 2020, n. 1](#) e il **decreto direttoriale del 10 luglio 2020, n. 11**.

## **Articolo 70** *(Rifinanziamento del Fondo indigenti)*

L'articolo 70 è volto ad incrementare di **40 milioni di euro**, per l'anno **2021**, il **Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti**.

Tale finanziamento - come si legge nella Relazione illustrativa - è disposto al fine di consentire il consolidamento delle misure di tutela adottate a favore delle persone più bisognose, mediante la distribuzione di derrate alimentari, e, al tempo stesso, per scongiurare il pericolo di spreco alimentare.

In proposito, si ricorda, che il **Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (Fondo nazionale indigenti)**, istituito presso l'[Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA](#), è stato previsto dal [comma 1 dell'art. 58, del decreto legge n. 83 del 2012 \(legge n. 134 del 2012\)](#). Le sue risorse sono allocate nello stato di previsione del MIPAAF (cap. 1526).

Il Fondo Nazionale Indigenti è stato finanziato dalla legge di stabilità 2015 ([art. 1, comma 131, legge 190/2014](#)) con 12 milioni di euro per il predetto anno, a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi in favore della famiglia (articolo 1, comma 131, [legge 190/2014](#)) e dalla legge di stabilità 2016 ([art. 1, comma 399, legge 208/2015](#)) con 2 milioni di euro per il 2016 e **5 milioni di euro a decorrere dal 2017**.

La legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 59-64, [legge 232/2016](#)) ha previsto incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali da parte degli enti pubblici e privati senza scopo di lucro, comprese le ONLUS, per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

La **legge di bilancio 2019** ([legge n. 145 del 2018](#)) ha incrementato di **1 milione di euro** per ciascuna delle annualità **2019, 2020 e 2021** lo stanziamento del Fondo nazionale indigenti, il quale già presentava risorse - nel relativo capitolo 1526 del MIPAAF - per **5 milioni di euro annui** (art. 1, comma 668).

L'articolo 5 del [decreto-legge n. 27 del 2019 \(legge n. 44 del 2019\)](#) ha ulteriormente incrementato le risorse del suddetto Fondo, al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale. Sono stati quindi stanziati **14 milioni di euro** per il **2019**, per l'acquisto di **formaggi DOP**, fabbricati esclusivamente con **latte di pecora**, con stagionatura minima di **5 mesi** e **massima 10 mesi**, con contenuto in **proteine non**

inferiore al 24,5 per cento, con umidità superiore al 30 per cento e con cloruro di sodio inferiore al 5 per cento.

Inoltre, la **legge di bilancio 2020** ([legge n. 160 del 2019](#)) ha ulteriormente rifinanziato di **1 milione di euro** annui, per il **triennio 2020-2022**, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti (art. 1, comma 511), dopo che il disegno di legge iniziale aveva previsto un definanziamento - per il medesimo triennio - di 100 mila euro annui.

E' stato quindi emanato il [decreto ministeriale 17 marzo 2020](#), che ha adottato il "**Programma nazionale 2020 per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti**", destinando **6 milioni di euro** all'acquisto di latte crudo da destinare alla trasformazione in latte UHT.

Successivamente, il [decreto-legge n. 18 del 2020](#) (convertito dalla [legge n. 27 del 2020](#)) ha incrementato di ulteriori **50 milioni** di euro per il **2020** il suddetto Fondo, al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus **Covid-19** (art. 78, comma 3). In attuazione di tale ultima disposizione, è stato emanato il [decreto ministeriale 8 aprile 2020](#), recante "Integrazione al decreto di ripartizione del «Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti» per l'anno **2020**". Il predetto decreto ha destinato: **14,5 milioni** di euro per l'acquisto di formaggi DOP; **4 milioni** di euro per conserve di verdure appertizzate ottenute da prodotto fresco; **2 milioni** di euro per zuppe di legumi da verdura fresca; **2 milioni** di euro per minestrone da verdura fresca; **2,5 milioni** di euro per succhi di frutta; **2 milioni** di euro per omogeneizzato d'agnello; **9 milioni** di euro per prosciutto DOP; **4 milioni** di euro per salumi IGP e/o DOP e **10 milioni** di euro per carne bovina in scatola.

Da ultimo, l'art. 226 del [decreto-legge n. 34 del 2020](#), cosiddetto *Rilancio* (convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 77 del 2020](#)) ha incrementato di **250 milioni** di euro le risorse destinate alla distribuzione di derrate di alimentari agli **indigenti**. Nello specifico, il comma 1 – così come risultante da un [avviso di rettifica](#) del testo del predetto decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 maggio 2020 – **prevede che**, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla [legge n. 183 del 1987](#), (art. 5) sia destinato **l'importo di 250 milioni di euro**, ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle **derrate alimentari** per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, e con le **procedure** previste dal **Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti**, di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, cui concorre il **Fondo di aiuti europei agli indigenti** (FEAD) 2014/2020, istituito dal [regolamento \(UE\) n. 223/2014](#). Il comma 2 prevede che alle erogazioni delle risorse di cui sopra provveda l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). E' stato quindi adottato [il decreto ministeriale 6 ottobre 2020](#), che reca un'ulteriore

integrazione al programma annuale 2020, ripartendo - tra diversi prodotti - le restanti risorse del Fondo per tale anno, pari a **250,9** milioni di euro.

**Articolo 159, commi 11-14**  
*(Assunzioni presso il Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali)*

Il **comma 11** dell'**articolo 159** autorizza il MIPAAF a bandire, per il biennio 2021-2022, **procedure concorsuali pubbliche**, secondo i principi e i criteri direttivi relativi alla semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali e alla conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione RIPAM per il personale delle pubbliche amministrazioni, e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro a **tempo indeterminato**, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di **140 unità** di personale, di cui: n. **58 unità** in Area terza, posizione economica F1 e n. **28 unità** in Area seconda, posizione economica F2 da assumere nel 2021; n. **30** in Area terza posizione economica F1, n. **21** in Area seconda posizione economica F2 e n. **3** unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nel 2022.

Nel dettaglio, si ricorda che gli **articoli 247, 248 e 249** del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020) hanno previsto la semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali (artt. 247 e 248) e disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione RIPAM per il personale delle pubbliche amministrazioni (art. 249).

In dettaglio, la disposizione di cui all'**articolo 247, al comma 1**, ha previsto che, nel rispetto delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro, le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale possono essere svolte presso sedi decentrate e anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, in base alle seguenti regole.

***Sedi di svolgimento delle prove concorsuali***

**Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali** anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti (**comma 2**).

L'individuazione delle strutture disponibili avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.

### *Svolgimento delle prove concorsuali*

**La prova orale** può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità (**comma 3**).

**Per l'applicazione software dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali** e le connesse procedure, ivi compreso lo scioglimento dell'anonimato anche con modalità digitali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite di Formez PA, può avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario (**comma 6**).

### *Domanda di partecipazione ai concorsi*

**La domanda di partecipazione ai concorsi**, è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti.

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse (**commi 4 e 5**).

### *Commissione esaminatrice*

La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Nelle more dell'adozione del decreto chiamato a stabilire le cause di incompatibilità e inconfiribilità dell'incarico nonché le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico. A tal fine e per le procedure concorsuali di cui all'articolo in esame, i termini di cui al comma 10, dell'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni.

Si dispone, infine, la modifica dell'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, che disciplina i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, nella parte in cui prevede che tali compensi "sono dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego nominate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo non si applica la riserva di posti, comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso, che le amministrazioni possono destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (**commi 7, 9, 10 e 11**).

#### ***Requisiti di accesso***

Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali, reclutati secondo le modalità di cui al presente articolo, è individuato esclusivamente in base all'ordinamento professionale già definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli ordinamenti professionali delle singole pubbliche amministrazioni (**comma 8**).

#### ***Mobilità del personale***

Per le procedure di cui al presente articolo, si prevede la riduzione dei termini previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo 34-bis del D.Lgs 165/2001, **rispettivamente da 15 a 7 giorni e da 45 a 15 giorni**: tali termini decorrono dalla comunicazione che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle strutture regionali e provinciali competenti che gestiscono il personale in disponibilità iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro.

Il comma 2 dell'articolo 34-bis prevede, appunto, che entro 15 giorni (7 giorni secondo la novella) da tale comunicazione la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali provvede ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 34-bis, le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni (15 giorni per effetto della novella) dalla ricezione della predetta comunicazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2 (**comma 12**).

L'**articolo 248** dispone che per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale, di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge

31 agosto 2013, n. 101 e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già bandite alla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020 e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) può modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure(**comma 1**).

**La Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)**, istituita con Decreto interministeriale del 25 luglio 1994, è composta dai rappresentanti del Ministro dell'Economia e delle finanze, del Ministro della Funzione Pubblica e del Ministro dell'Interno e ha le seguenti competenze (come definite nel DM 16 maggio 2018): approvazione del bando di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; **indizione dei bandi di concorsi**; nomina delle commissioni esaminatrici; validazione della graduatoria finale di merito della procedura concorsuale trasmessa dalla Commissione esaminatrice; assegnazione dei vincitori e degli idonei della procedura concorsuale alle amministrazioni pubbliche interessate; adozione degli ulteriori eventuali atti connessi alla procedura concorsuale, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici.

Si rinvia, infine, alle disposizioni dell'articolo 247, comma 7, per quanto concerne le commissioni esaminatrici e le sottocommissioni e, quanto alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali, si autorizza Formez PA a risolvere i contratti stipulati per l'organizzazione delle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) che, alla data del presente decreto, non hanno avuto un principio di esecuzione, fermo restando l'indennizzo limitato alle spese sostenute dall'operatore economico sino alla data della risoluzione, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Il pagamento dell'indennizzo al ricorrere dei presupposti di cui sopra non costituisce ipotesi di danno erariale (**commi 2, 3 e 4**).

L'**articolo 249**, infine, dispone che i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 247, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'autorizzazione all'espletamento delle procedure concorsuali è diretta ad assicurare i necessari standard di funzionalità dell'amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela, coordinamento e programmazione dei settori agroalimentare, ippica, pesca e forestale, nonché per adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze anche a seguito degli effetti derivanti dall'emergenza COVID-19, e far fronte, conseguentemente, alla necessità di coprire le vacanze di organico.

Il **comma 12** specifica che l'autorizzazione all'assunzione è destinata **anche** per avviare **nuove procedure concorsuali** per il reclutamento di professionalità con competenze in materia di:

- a) digitalizzazione;
- b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
- c) qualità dei servizi pubblici;
- d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
- e) contrattualistica pubblica;
- f) controllo di gestione e attività ispettiva;
- g) tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione;
- h) monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio.

Il **comma 13** autorizza per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche la spesa di euro **100.000** per il 2021.

Il **comma 14** reca la copertura degli oneri, pari a **967.722** euro per il 2021 e a **6.592.412** euro a decorrere dal 2022, ai quali si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo per le assunzioni di personale di cui all'articolo 158.

**Articolo 160, commi 1-2**  
*(Assunzioni presso l'AGEA)*

Il **comma 1** dell'**articolo 160** autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire **procedure concorsuali pubbliche** e, conseguentemente ad assumere con contratto di lavoro a tempo **indeterminato** (anche utilizzando le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali e nel rispetto dei limiti previsti a legislazione vigente) **6 unità** di personale di livello **dirigenziale non generale**, nonché **55 unità** di **personale non dirigenziale** appartenenti all'Area C posizione economica C1, nell'ambito della vigente dotazione organica dell'Agenzia relativa al personale non dirigenziale. A tal fine, la dotazione organica dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è incrementata di 4 posizioni di livello dirigenziale non generale.

Il **comma 1** riconduce tale autorizzazione alla finalità di garantire il mantenimento dei requisiti di riconoscimento previsti dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 nonché di adeguare la propria struttura organizzativa allo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dal d.lgs. n. 74/2018 e agli ulteriori e innovativi compiti derivanti dall'attuazione delle misure di sostegno economico disposte nel contesto emergenziale determinato dal Covid-19.

Il **comma 2** autorizza la spesa di euro 1.910.000 per il 2021 e di euro 3.819.000 a decorrere dal 2022 per far fronte agli oneri relativi alle predette assunzioni.

**Articolo 161, comma 11**  
*(Indennità accessoria spettante al personale non dirigenziale  
degli Uffici di diretta collaborazione del MIPAAF)*

Il **comma 11** dell'**articolo 161** incrementa di **363.000** euro a decorrere dal 2021 la dotazione finanziaria destinata alla corresponsione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione spettante al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del MIPAAF.

Tale incremento si giustifica al fine di potenziare le attività derivanti dalle accresciute competenze e dai nuovi compiti previsti dalla riforma della PAC 2021-2027.

In base all'articolo 7, comma 6, del regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (DPCM n. 180/2019), tale indennità è attribuita a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici di diretta collaborazione. Inoltre, essa sostituisce gli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi.

## **Articolo 168** *(Incremento dotazione finanziaria dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura)*

**L’articolo 168** incrementa la dotazione finanziaria dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di **10 milioni di euro** per l’anno 2021.

Ciò – recita la disposizione in esame - al fine di garantire l’efficace svolgimento delle attività derivanti dal diffondersi dell’emergenza causata dall’epidemia da Covid-19, nonché dalle ulteriori esigenze connesse all’attività di sostegno al settore agricolo.

Si ricorda che l’AGEA è stata istituita con il [decreto legislativo n. 165 del 1999](#), abrogato pressoché integralmente dal [decreto legislativo n. 74 del 2018](#), **il quale ha riorganizzato l’Agenzia** e ha riordinato il sistema dei controlli nel settore agroalimentare.

L’AGEA, ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del MIPAAF, ai sensi dell’art. 2 del predetto decreto legislativo n. 74 del 2018, svolge **le funzioni di organismo pagatore nazionale**, per l’erogazione di **aiuti, contributi e premi comunitari** previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell’Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli comunitari, non attribuite ad altri organismi pagatori riconosciuti. Essa, inoltre, svolge le funzioni di **organismo di coordinamento** degli altri organismi pagatori presenti in Italia, ferma restando l’attività di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Per un approfondimento sulla citata riorganizzazione dell’Agenzia, si rinvia all’apposito [dossier dei Servizi studi di Camera e Senato](#).

Si ricorda **che le risorse ordinariamente attribuite all’AGEA** per l’esercizio delle sue funzioni sono allocate nel **cap. 1525** dello stato di previsione del MIPAAF (tabella 13). Dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato 2020-2022, risultano iscritte **risorse** - in tale capitolo - per il 2021, per circa **148,2** milioni di euro.

Si ricorda, poi, che l’AGEA gestisce - tra l’altro - le risorse del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (allocate nel cap. 1526 del MIPAAF). Il suddetto Fondo è stato istituito con il [decreto-legge n. 83 del 2012](#) (art. 58, comma 1) ed è destinato al finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana.

Per una disamina delle risorse attribuite al suddetto Fondo indigenti, si rinvia all'apposito [tema web del Servizio studi della Camera dei deputati](#).



## LA SECONDA SEZIONE

### 1. La disciplina contabile della seconda sezione

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni della legislazione vigente di spesa non determinate da innovazioni normative.

Si ricorda, infatti, che a seguito della riforma operata nel 2016, la parte contabile del bilancio contenuta nella **Sezione II** è venuta ad assumere un **contenuto sostanziale**, potendo incidere direttamente, attraverso le rimodulazioni ovvero attraverso **rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni**, sugli stanziamenti a legislazione vigente.

Le **previsioni** di entrata e di spesa contenute nella **Sezione II** (art. 21, co. 1-*sexies*, legge n. 196/2009):

- sono **formate** sulla base della **legislazione vigente**, **includendo** l'aggiornamento delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e alle spese di fabbisogno e le **rimodulazioni** compensative che interessano anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio;
- **evidenziano**, per ciascuna unità di voto, gli effetti delle **variazioni** derivanti dalle disposizioni contenute nella **Sezione I**. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, **previsioni c.d. "integrate"** con gli effetti della manovra, riguardo alle scelte allocative contenute nei programmi di spesa che costituiscono **l'unità di voto**.

#### *1. Le unità di voto parlamentare*

Le **unità di voto** per le **spese** sono individuate con riferimento ai **programmi**, intesi quali aggregati di **spesa con finalità omogenea** diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. Per le **entrate**, le unità di voto sono individuate con riferimento alla **tipologia** di entrata.

**L'unità di voto** deve indicare:

- l'ammontare presunto dei **residui** attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (**competenza**) nonché l'ammontare delle

entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (**cassa**), **nell'anno** cui il bilancio si riferisce;

- le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare sia le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative all'anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

**Soltanto le previsioni del primo anno** costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Le spese del bilancio dello Stato rientranti in ciascuna unità di voto sono inoltre **classificate** a seconda della **natura dell'autorizzazione di spesa** sottostante, cui si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio**, e precisamente in:

- **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
- **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- **spese di adeguamento al fabbisogno**, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi **allegati** agli stati di previsione della spesa.

## ***2. La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo***

Con la c.d. **flessibilità** di bilancio si è data la possibilità alle amministrazioni di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai **fattori legislativi**, per poter modulare le risorse loro assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

In particolare, l'articolo 23, comma 3, consente, con la Sezione II, in ciascuno stato di previsione, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

a) la rimodulazione **in via compensativa** delle dotazioni finanziarie relative a fattori legislativi anche **tra missioni diverse**, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione **verticale**).

La rimodulazione è consentita anche sulle autorizzazioni **pluriennali di spesa in conto capitale**, ai sensi dell'art. 30, co. 2, il quale prevede la **rimodulazione** delle **quote annuali**, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, anche per l'**adeguamento** delle dotazioni finanziarie al **Cronoprogramma dei pagamenti**: in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono una singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento (c.d. *rimodulazione orizzontale*). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è altresì consentita la **reiscrizione nella competenza** degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio;

b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni degli stanziamenti di autorizzazioni legislative di spesa, non compensativi, **concorrono alla manovra di finanza pubblica**<sup>3</sup>.

È prevista esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in **appositi allegati conoscitivi** ai singoli stati di previsione della spesa del bilancio, che vengono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

### **3. Classificazione delle spese**

Ai sensi dell'articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di **spesa** si articola su **tre livelli**:

- a) **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
- b) **programmi**, ossia le **unità di voto parlamentare**, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell'ambito delle missioni.

<sup>3</sup> Si tratta della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, inglobando di fatto i contenuti delle preesistenti Tabelle C, D, E della vecchia legge di stabilità. Prima della riforma ex legge n. 163/2016, i rifinanziamenti/definanziamenti e le riprogrammazioni erano operati con le Tabelle C, D ed E della legge di stabilità, e venivano poi recepiti in bilancio con Nota di variazioni, in quanto, investendo profili sostanziali, erano variazioni precluse alla legge di bilancio, stante la sua natura di legge formale.

c) **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** - eventualmente ripartite in articoli (corrispondenti agli attuali piani di gestione).

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state **introdotte** nel bilancio dello Stato le **azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Esse sono destinate, in prospettiva, a costituire le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in **sostituzione** degli attuali **capitoli** di bilancio. Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base agli esiti di una **Relazione sull'efficacia delle azioni**, predisposta annualmente dalla Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei Conti. La più recente Relazione, presentata al Parlamento il 17 luglio 2019 ([Doc. XXVII, n. 7](#)), riguarda gli esiti della sperimentazione condotta finora. Con successivo D.P.C.M. sarà individuato l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni costituiranno le unità elementari del bilancio.

Le azioni sono rappresentate in un apposito **prospetto** dell'atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta il bilancio per Missione, Programma e Azione dello Stato nella sua interezza.

Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali **classificazioni economica e funzionale**.

#### ***4. La struttura degli stati di previsione della spesa***

Il **deliberativo** di ciascuno **stato di previsione della spesa** (Tomo III del ddl) espone gli stanziamenti relativi ai singoli programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l'unità di voto parlamentare, e riporta i seguenti **Allegati**:

- **Rimodulazioni** compensative **verticali** di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);
- **Rimodulazioni** compensative **orizzontali** di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);
- **Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);
- Dettaglio, per unità di voto, delle **spese** per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
- **Reiscrizione somme non impegnate** (art. 30 c.2).

Ogni stato di previsione della spesa presenta i seguenti **elementi informativi**:

- la **nota integrativa**, che contiene gli *elementi informativi* delle specifiche voci di bilancio (il contenuto di ciascun programma con

riferimento alle azioni sottostanti, le risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio con riguardo alle categorie economiche, le norme autorizzatorie che lo finanziano); il *piano degli obiettivi*, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma, e i relativi *indicatori di risultato* in termini di livello dei servizi e di interventi;

- per ogni programma, la ripartizione in **unità elementari di bilancio** dei relativi stanziamenti;
- un riepilogo delle dotazioni di ogni programma secondo **l'analisi economica e funzionale**.

Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, degli **elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce** in via ordinaria.

L'articolo 21 della legge di contabilità, infine, dispone l'**approvazione**, con **distinti articoli**, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo.

## **2. Le previsioni di spesa di competenza della XIII Commissione nel disegno di legge di bilancio**

### **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Art. 223 - Tabella n. 13)**

L'**articolo 223** del disegno di legge di bilancio approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n. 13) e prevede altre norme formali aventi carattere gestionale, riprodotte annualmente.

Il **comma 1** autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) per l'anno 2021.

Il **comma 2** detta disposizioni per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

Il **comma 3** prevede norme per la ripartizione, tra i competenti capitoli del MIPAAF, del fondo destinato alle seguenti finalità: *a)* funzionamento del comitato tecnico faunistico - venatorio nazionale; *b)* partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina; *c)* dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute.

Il **comma 4** reca disposizioni sulle variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di taluni enti vigilati dal MIPAAF.

Il **comma 5** prevede la ripartizione, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810, denominato "Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale".

Il **comma 6**, infine, autorizza il Ragioniere generale dello Stato alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del MIPAAF, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza.

## Le spese del Ministero per gli anni 2021-2023

Il ddl di bilancio 2021-2023 autorizza per lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, spese finali, in termini di **competenza**, pari a circa **1.445 milioni di euro** nel 2021, a **985,8 milioni** di euro per il 2021 e **1.146** milioni di euro per il 2022, come si evince dalla tabella che segue.

### Spese finali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel ddl di bilancio per il triennio 2021-2023

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	LEGGE DI BILANCIO 2020	PREVISIONI			
		DDL DI BILANCIO 2021	DIFF. BIL 2021/ BIL 2020	DDL DI BILANCIO 2022	DDL DI BILANCIO 2023
Spese correnti	610,8	676,7	65,9	628,2	592,2
Spese in c/capitale	500,9	768,3	262,4	357,6	553,8
<b>SPESE FINALI</b>	<b>1.111,7</b>	<b>1.445</b>	<b>333,3</b>	<b>985,8</b>	<b>1.146</b>
<i>Spese MINISTERO in % spese finali STATO</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>		<i>0,1</i>	<i>0,2</i>

In termini di **cassa**, le **spese finali** del Ministero sono pari a **1.452,5 milioni di euro** nel 2021, a **985,8 milioni di euro** nel 2022 e a **1.146 milioni di euro** nel 2023.

**Rispetto alla legge di bilancio 2020**, il disegno di legge di bilancio 2021-2023 espone dunque per il MIPAAF, **nel triennio di riferimento**, un **andamento** della spesa **crescente nell'anno 2021**, decrescente nel 2022 e nuovamente crescente nel 2023.

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il **2021**, il disegno di legge di bilancio espone dunque spese finali in **aumento** rispetto al **2020**, in termini assoluti, in misura pari a **333,3** milioni di euro (+ 29,9 per cento).

Tale differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di un aumento delle spese di parte corrente pari a 65,9 milioni di euro e di un aumento delle spese di parte capitale pari a 262,4 milioni di euro.

Gli stanziamenti di spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2021, in misura pari allo **0,2%** della spesa finale **del bilancio statale**.

## Le spese per l'anno 2021

Lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella 13) espone, a **legislazione vigente** (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno **2021** di **1.119,6** milioni di euro.

**Rispetto alla legislazione vigente**, la **manovra** finanziaria per il 2021 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina, complessivamente, un **aumento delle spese finali** di circa **325,4 milioni** di euro, determinato da un aumento di 261,3 milioni di euro di **spesa in conto capitale** e 64,1 milioni di euro di spesa **corrente**, come evidenziato nella tabella che segue:

### Spese finali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - anno 2021

(dati di competenza, valori in milioni di euro, arrotondati)

	2020		2021				
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BLV	MODIFICHE SEZ. II	DDL BILANCIO SEZ II	EFFETTI SEZ. I	DDL DI BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II
Spese correnti	610,8	678,6	612,6	11,7	624,3	52,4	676,7
Spese in c/capitale	500,9	310	507	111,3	618,3	150	768,3
<b>SPESE FINALI</b>	<b>1.111,7</b>	<b>988,7</b>	<b>1.119,6</b>	<b>123</b>	<b>1.242,6</b>	<b>202,4</b>	<b>1.445</b>

In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla **Sezione II** determinano un **aumento della spesa pari a 123 milioni di euro**, sia dal lato della spesa in conto capitale sia da quello della spesa corrente: si tratta di **rifinanziamenti** operati dal disegno di legge ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera *b*) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009): che saranno illustrati, di seguito, in un'apposita tabella (non sono invece presenti nel disegno di legge definanziamenti o riprogrammazioni relative allo stato di previsione del MIPAAF).

Le **misure legislative** introdotte dall'articolato della **Sezione I** determinano, nel complesso, un **effetto positivo di circa 202,4 milioni** di euro (52,4 milioni di euro in spese correnti e 150 milioni di euro di spese in conto capitale).

Il **DDL di bilancio integrato** degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti per il Ministero pari a circa **1.445 milioni** di euro per il **2021**.

Il **disegno di legge di bilancio integrato** per il **2021** relativo al MIPAAF inverte la tendenza, rispetto alla legge di bilancio 2020 (e al periodo precedente), ad avere una prevalenza di **spese correnti**, che **assorbono** nel

presente disegno di legge **il 46,8 per cento delle spese finali del Ministero** (rispetto al 54,9 per cento della legge di bilancio 2020), mentre le **spese in conto capitale** raggiungono il **53,2 per cento** degli stanziamenti.

### **Analisi delle previsioni di spesa per l'anno 2020 per Missioni/Programmi**

La tabella seguente espone le **previsioni di bilancio integrate** per il **2021** per ciascuna missione/programma di spesa del Ministero, a raffronto con i dati dell'esercizio **2020**.

La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il ddl di bilancio apporta alla **legislazione vigente 2021**, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma**.

Si ricorda che gli interventi di rifinanziamento ed eventuale definanziamento della Sezione II sono evidenziati in un apposito allegato allo stato di previsione del MIPAAF.

(dati di competenza, valori in milioni di euro, arrotondati)

<b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</b>								
	Missione/Programma	2020		2021				
		Legge di Bilancio	Assest.	BLV	MODIFICHE	DDL	EFFETTI	DLB
					SEZ. II	BILANCIO		
				Variazioni	SEZ. II		SEZ I+SEZ II	
				a.23 c. 3 lett b)				
<b>1</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)</b>	<b>1077,8</b>	<b>2.211,5</b>	<b>1.068,5</b>	<b>121</b>	<b>1.189,5</b>	<b>201,9</b>	<b>1.391,4</b>
1.1	Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	532,4	1.057,5	550,1	72	622,1	40	662,1
1.2	Vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	49,8	54,9	46,9	2	48,9	-	48,9
1.3	Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	495,6	1.098,9	471,4	47	518,4	161,9	680,3
<b>2</b>	<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>	<b>27,6</b>	<b>28,4</b>	<b>39,8</b>	<b>2</b>	<b>41,8</b>	<b>0,5</b>	<b>42,3</b>
2.1	Indirizzo politico (32.2)	9,3	9,8	23,5	-	23,5	0,4	23,9
2.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	18,3	18,5	16,3	2	18,3	0,1	18,4
<b>4</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)</b>	<b>6,3</b>	<b>7,3</b>	<b>11,2</b>	<b>-</b>	<b>11,2</b>	<b>-</b>	<b>11,2</b>
4.1	Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montani e forestali (18.18)	6,3	7,3	11,2	-	11,2	-	11,2
	<b>SPESE FINALI MINISTERO</b>	<b>1.111,7</b>	<b>2.247,2</b>	<b>1.119,6</b>	<b>123</b>	<b>1.242,6</b>	<b>202,4</b>	<b>1445</b>

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

La spesa complessiva del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – come si evince dalla suddetta tabella - è allocata su **3 missioni**, di cui la **principale** è – come noto - “**Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**”, che rappresenta circa **il 96,3%** del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo; missione ripartita in 3 programmi. L’altra missione (tradizionale) è quella relativa ai “**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**”, suddivisa in 2 programmi, che rappresenta circa il 2,9% degli stanziamenti. Per quanto concerne la missione “**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente**”, rappresentata dal solo programma *Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montali e forestali*, questa contiene circa lo 0,8% degli stanziamenti.

In particolare, rispetto alla dotazione di competenza a legislazione vigente (1.068,5 milioni di euro), la **missione “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”** registra, per l’anno 2021, un **incremento** di 322,9 milioni di euro, che sono il risultato complessivo di 201,9 milioni di euro aggiuntivi derivanti da modifiche introdotte nella sezione I del disegno di legge, e da **rifinanziamenti** per 121 milioni di euro **disposti** direttamente nella sezione II del medesimo ddl, *ex* articolo 23, comma 3, lettera *b*) della legge n. 196 del 2009.

Gli interventi **della Sezione I** di pertinenza del MIPAAF che hanno inciso sul bilancio 2021 – con un **aumento complessivo di circa 202,4** milioni di euro – sono i seguenti:

- l’istituzione del **Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole**, della pesca e dell’acquacoltura, con una dotazione di **150 milioni di euro** per il 2021 (di parte capitale), di cui all’art. 21 del disegno di legge (cap. 7098);
- il rifinanziamento per **40 milioni** di euro, per il 2021, del **Fondo** per la distribuzione di derrate alimentari alle persone **indigenti**, previsto dall’art. 70 del ddl (cap. 1526);
- l’incremento di **10 milioni** di euro per il 2021 della dotazione finanziaria dell’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (**AGEA**), prevista dall’art. 168 del ddl (cap. 1525/pg. 2);
- le spese per l’organizzazione di procedure concorsuali pubbliche presso il MIPAAF, per **100.000 euro** per il 2021, di cui art. 159, comma 13 del ddl (cap. 1897/pg. 29),
- l’autorizzazione all’AGEA, per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche

per **6** unità di personale di **livello dirigenziale** non generale, nonché per **55** unità di personale **non dirigenziale** appartenenti all'Area C posizione economica C1. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro **1.910.000** per il **2021** e di euro 3.819.000 a decorrere dal 2022, ai sensi dell'art. 160, commi 1 e 2 del ddl (cap. 1525/pg. 1);

- l'incremento, a decorrere dal 2021, di **363.000 euro annui**, della dotazione finanziaria destinata alla corresponsione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione spettante al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del MIPAAF, di cui all'art. 161, comma 11 del ddl (cap. 1007/pg. 3 e 5 e cap. 1024/pg. 2);

Nella successiva tavola sono riportate le **autorizzazioni legislative di spesa** del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che sono state oggetto di **rifinanziamenti** con la Sezione II del disegno di legge (come anticipato, non sono presenti riprogrammazioni o definanziamenti relativi allo stato di previsione del MIPAAF). Si ricorda che il **totale dei rifinanziamenti** previsti per lo stato di previsione del dicastero agricolo ammonta, per il 2021, a **123 milioni** di euro.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

<i>RIFINANZIAMENTI</i>		2021	2022	2023	2024 e ss.
<b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</b>					
<b>Missione Agricoltura (9)</b>					
<b>Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi - DLG n. 102 del 2004 art. 15 c. 2 p. 1 - (Cap-pg: 7439/3) - (Scad. Variazione 2023) (*)</b>	LV	20	20	20	
	Rif.	+25	+15	+20	
<b>Costituzione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - DPR n. 1318 del 1967 art. 1 - (Cap-pg: 7301/1) - (Scad. Variazione 2027)</b>	LV	-	-	-	-
	Rif.	+12	+12	+1	+12
<b>Fondo rotativo imprenditoria femminile - LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 506 - (Cap-pg: 7723/1) - (Scad. Variazione 2021)</b>	LV	-	-		
	Rif.	+15	-	-	
<b>Rimborso di somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi - LB n.</b>	LV	-	-	-	
	Rif.	+20	-	-	

<b>RIFINANZIAMENTI</b>		2021	2022	2023	2024 e ss.
205 del 2017 art. 18 c. 16 - (Cap-pg: 7650/1) - (Scad. Variazione 2021)					
<b>Ripartizione del Fondo investimenti di cui all'art. 1 della legge n. 232 del 2016 - LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. B/quarter - (Cap-pg: 7470/1) - (Scad. Variazione 2027)</b>	LV	17,4	20,3	7,7	
	Rif.	-	+50	+70	+320
<b>Ricerca - LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. D/ter decies - (Cap-pg: 7904/3 - 7905/2) - (Scad. Variazione 2027)</b>	LV	-	-	-	
	Rif.	+1,5	+1,5	+1,5	+6
<b>Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria - LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/ter decies - (Cap-pg: 7856/2 - 7857/2) - (Scad. Variazione 2027)</b>	LV	-	-	-	
	Rif.	+0,5	+0,5	+0,5	+2
<b>Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante - L n. 267 del 1991 art. 1 c. 1 p. 5 - (Cap-pg: 1173/1 - 1414/1 - 1415/1 - 1476/1 - 1477/1 - 1488/1) - (Scad. Variazione 2023)</b>	LV	1,9	1,9	1,9	1,9
	Rif.	+11,71	+4	+4	
<b>Piano pesca - L n. 267 del 1991 art. 1 c. 1 p. 6 - (Cap-pg: 7043/1) - (Scad. Variazione 2021) (*)</b>	LV	1	1	1	-
	Rif.	+1,29	-	-	-
<b>Digitalizzazione delle amministrazioni statali - LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/ter decies - (Cap-pg: 7761/5) - (Scad. Variazione 2027)</b>	LV	1,6	-	-	
	Rif.	+9	+1	+1	+56
<b>Fondo competitività filiere agricole - LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 507 - (Cap-pg: 7097/1) - (Scad. Variazione 2023)</b>	LV	14,5	-	-	-
	Rif.	+10	+10	+10	-
<b>Contratti di distretto per territori danneggiati da Xylella - LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 126 - (Cap-pg: 7050/1) - (Scad. Variazione 2023)</b>	LV	2	-	-	-
	Rif.	+5	+5	+5	-
<b>Distretti cibo - LB n. 205 del 2017 art. 1 c.</b>	LV	17,7	9,7	9,7	9,7

<i>RIFINANZIAMENTI</i>		2021	2022	2023	2024 e ss.
499 p. 6 - (Cap-pg: 7049/1) - (Scad. Variazione 2023) (*)	Rif.	+10	+10	+10	-
<b>Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>					
<b>Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria – LB n. 205 del 2017, art. 1, c. 1072 p. F/ter decies – (Cap-pg 7258/3) (Scad. Variazione 2027)</b>	LV	-	-	-	-
	Rif.	+2	+1	+1	+4

Fonte: ddl di bilancio 2021-2023 (AC 2790, TOMO III, pagg. 736 e segg.)

Come si evince dalla Tabella, i **rifinanziamenti** di maggiore importo, nel 2021, riguardano le seguenti autorizzazioni di spesa:

- il Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi;
- il rimborso di somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi;
- il Fondo rotativo imprenditoria femminile.

Con riferimento, poi, ai **fondi speciali** di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si rileva che la tabella A, relativa **alla parte corrente**, presenta per questo dicastero – nel disegno di legge di bilancio - uno stanziamento di **17.949.000** euro per il **2021**, **31.349.000** euro per il **2022** e **26.349.000** euro per il **2023**; il medesimo Ministero presenta risorse nella tabella B, relativa ai fondi speciali di **parte capitale**, per **15 milioni** di euro per il 2021, **20 milioni** di euro per il **2022** e **30 milioni** di euro per il **2023**.

Il Ministero ha, inoltre, esercitato la facoltà di **reiscrizione** nella **competenza degli esercizi finanziari successivi** delle **somme** stanziata annualmente nel bilancio dello Stato **non impegnate** alla chiusura dell'esercizio, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, per un totale di **circa 62 milioni** di euro per il 2021, come espone la tabella seguente. Tale facoltà riguarda le **autorizzazioni pluriennali** di spesa in **conto capitale non permanenti** (art. 30, co. 2, lettera *b*) della legge di contabilità). Nella seguente tabella sono indicate le reiscrizioni **di maggior importo** relative al MIPAAF.

(importi in milioni di euro, arrotondati)

POLITICHE FORESTALI Missione/Programma	AGRICOLE	ALIMENTARI	E	Somme non impegnate	Reiscrizioni		
					2021	2022	2023
					<b>1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)</b>		
<i>1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)</i>							
LF n. 296/2006, art. 1, co. 1059 "Somme per garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal piano irriguo nazionale" (Cap-pg: 7438/4)				4,2	<b>4,2</b>		
LF n. 244/2007, art. 2, co. 133 "Piano irriguo nazionale" (Cap-pg: 7438/5)				4,3	<b>4,3</b>		
L n. 196/2009, art. 34/ter, co. 5 "Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti" (Cap-pg: 7446/1)				1,2	<b>1,2</b>		
LB n. 232 del 2016, art. 1, c. 140 p. B/quater "Ripartizione del Fondo investimenti di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016" (Cap.-pg: 7470/1)				23,1	<b>7,6</b>	7,7	<b>7,7</b>
LB n. 232 del 2016, art. 1, c. 140 p. B/quater "Ripartizione del Fondo investimenti di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016" (Cap.-pg: 7470/2)				6,4	<b>1,9</b>		
LB n. 205 del 2017, art. 1, c. 1072 p. C/ter decies "Infrastrutture anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione" (Cap.-pg: 7470/3)				29,4	<b>10,4</b>	10,4	<b>8,5</b>
LB n. 145 del 2018, art. 1, c. 95 p. C/ter decies "Infrastrutture anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione" (Cap.-pg: 7470/4)				7,8	<b>3,3</b>	2,8	<b>1,6</b>
LB n. 145 del 2018, art. 1, c. 666 "Nuova LB" (Cap.-pg: 7741/1)				2	<b>2</b>		
LB n. 145 del 2018, art. 1, c. 672 "Nuova LB" (Cap.-pg: 7725/1)				1	<b>1</b>		
<i>1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)</i>							
LF n. 488 del 1999, art. 59, c. 2 "Fondo ricerca agricoltura biologica di qualità" (Cap-pg: 7742/2)				4,9	<b>4,9</b>		
LB n. 205 del 2017, art. 1, c. 126 "Contratti di distretto per territori danneggiati da Xylella" (Cap.-pg: 7050/1)				2	<b>2</b>		
LB n. 205 del 2017, art. 1, c. 499 p.6 "Distretti cibo" (Cap.-pg: 7049/1)				8	<b>8</b>		
<b>2. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>							
<i>2.1 Indirizzo politico (32.2)</i>							
L n. 196/2009, art. 34/ter, co. 5 "Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti" (Cap-pg: 7005/1)				9	<b>9</b>		

Fonte: ddl di bilancio 2021-2023 (AC 2790, TOMO III, pagg. 740 e segg.)

## Analisi per azioni e per capitoli di spesa

Si segnalano, di seguito, gli stanziamenti - di competenza - per le seguenti “azioni” per il 2021:

- 162,3 milioni di euro complessivi per gli *Interventi a favore del settore ippico*;
- 166,3 milioni di euro complessivi per il *Piano irriguo nazionale*;
- 59,1 milioni di euro per l'insieme degli *Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura*;
- 26,8 milioni di euro complessivi per il *Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame*;
- 21,9 milioni di euro complessivi per lo *Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale*;

e i seguenti **capitoli** di spesa, sempre riferiti al 2021:

- cap. 1525: *Assegnazione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)*: 160,1 milioni di euro;
- cap. 2084: *Contributi da assegnare al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)*: 122,1 milioni di euro;
- cap. 7439: *Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi*: 45 milioni di euro;
- cap. 7411: *Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori*: 20 milioni di euro;
- cap. 7253: *Assegnazione all'ISMEA - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - per il finanziamento delle misure agevolative dell'autoimprenditorialità e dell'auto impiego nel settore agricolo*: 8,7 milioni di euro;
- cap. 7825: *Somme destinate a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali; nonché somme destinate al settore olivicolo per superare l'emergenza derivata dal batterio Xylella fastidiosa e per incentivare la produzione zootecnica estensiva*: 13 milioni di euro.